

AVVOCATO GIOVANNI CONTRADA

via F. Iannaccone, 4 – 83100 – Avellino
tel./fax 0825.679317
e-mail avv.giovancontrada@gmail.com
pec. giovanni.contrada@avvocatiavellinopec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE DISTACCATA DI LATINA

RICORSO

PER

il Sig. **Chiummo Antonio**, (C.F. CHMNTN66S10Z614Z), res.te in Avellino in via Primo Vicolo Conservatorio, 1 – cap 83100, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Contrada del foro di Avellino (C.F. CNTGNN84P26A509S), ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria del TAR Lazio Sez. di Roma, nonché presso il domicilio virtuale del professionista, giovanni.contrada@avvocatiavellinopec.it, come da procura conferita;

ricorrente

CONTRO

Accademia delle Belle Arti di Frosinone, in persona del legale rapp.te *p.t.*, con sede in viale Marconi – 03100-Frosinone, C.F. 80006930608;

resistente

NONCHÉ

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, C.F. 80185250588, domiciliato *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 c/o l'Avvocatura Generale dello Stato;

resistente

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

della **graduatoria “Progettazione degli interventi urbani e territoriali (ABPR15) I° fascia”**, affissa all'albo il 13/10/2016 prot. N° 2917/B7 dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone e recante la firma del Direttore Amministrativo F.to Dott.ssa Letizia Garreffa, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

PREMESSO

IN FATTO

CHE, con bando di selezione dei docenti con contratto di collaborazione, prot. n. 2203/B7 del 23/08/2016, l'Accademia delle Belle Arti di Frosinone, in persona del direttore, tale Prof. Luigi Fiorletta, ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli al fine di procedere all'individuazione, presso la stessa Accademia di Belle Arti, di personale docente con contratto di collaborazione limitatamente all'anno accademico 2016-2017 (cfr. All. 1);

CHE, ai sensi dell'art. 3 del predetto bando, “*la domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro le ore 12:00 del 17/09/2016, con una delle seguenti modalità: - presentazione diretta all'Accademia dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; - raccomandata con avviso di ricevimento; - pec all'indirizzo abafr@pec.accademiabellearti.fr.it; in caso di presentazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro della data di spedizione apposta dall'ufficio postale accettante non sono prese in*

considerazione le domande: presentate o spedite oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando ... dell'esclusione o dell'inammissibilità è data comunicazione scritta ai candidati”;

- CHE**, in data 17.09.2016, ore 9:35, con racc. a/r n. 15112018643-5, il sig. Chiummo ha inoltrato all'Accademia di Belle Arti di Frosinone la richiesta di ammissione alla procedura selettiva indetta con il predetto bando, con relativa documentazione allegata (cfr. All. 2);
- CHE**, in data 13.10.2016, prot. n. 2917/B7, l'Accademia di Belle Arti ha affisso all'albo la graduatoria per la progettazione degli interventi urbani e territoriali (ABPR15) I° fascia (cfr. All. 3);
- CHE**, con istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. 241 del 09/11/2016, l'odierno ricorrente, venuto a conoscenza della sua esclusione dalla predetta graduatoria controllando sul sito web dell'accademia, ha richiesto “*di prendere visione della documentazione relativa all’esame della propria domanda e a conoscere le motivazione della esclusione dalla graduatoria stessa*” (cfr. All. 4);
- CHE**, con nota del 18/11/2016 prot. 3575 A/11, l'Accademia di Belle Arti di Frosinone ha riscontrato alla detta istanza di accesso agli atti ed ha assunto che “*la richiesta non può essere evasa poiché la domanda non è stata valutata perché non conforme ai termini previsti per la presentazione*”; in particolare, l'amministrazione ha, inspiegabilmente, assunto che la domanda sarebbe stata inoltrata il 20.09.2016 e, quindi, ben oltre il termine ultimo consentito, cioè il 17.09.2016 (cfr. All. 5).
- CHE** la circostanza è destituita di qualsiasi fondamento e, a tal fine, è sufficiente leggere la data di spedizione apposta sull'avviso di ricevimento della busta n. 15112018643-5: 17.09.2016 ore 9:35. Alla luce di tanto, è evidente che la domanda di ammissione presentata dal Sig. Chiummo è stata inoltrata tempestivamente!

IN DIRITTO

ECESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DELL'ART. 4, SECONDO COMMA, D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 NONCHÈ VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO DI SELEZIONE DEI DOCENTI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, PROT. N. 2203/B7 DEL 23/08/2016

L'art. 4, secondo comma del DPR n. 487/1994 ha stabilito che “*La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante*”, laddove, l'art. 3 del bando di selezione indetto dall'Accademia resistente ha perfettamente riprodotto tale dettame normativo stabilendo che “*in caso di presentazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro della data di spedizione apposta dall'ufficio postale accettante*”. Tra l'altro, il principio secondo il quale **la tempestiva consegna della raccomandata all'ufficio postale comporta il rispetto del termine stabilito dal bando di concorso**, oltre ad essere espressamente statuito dalla normativa vigente (art. 4, secondo comma, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), è stato più volte affermato dalla giurisprudenza (*ex multis* C. di S., VI, 16 agosto 2001, n. 4409). Di conseguenza, la volontà, dell'Amministrazione, di derogare al suddetto principio (C. di S., IV, 1 giugno 2010, n. 3473) sarebbe dovuto risultare univocamente dalla “*lex specialis*” che, in caso di dubbio, si sarebbe dovuta interpretare in senso conforme alla normativa applicabile.

Nel caso che ci occupa, come risulta chiaramente dall'avviso di ricevimento sottoscritto dalla stessa Amministrazione ricorrente, nonché dalla distinta di pagamento n. 948/ag-1852, rilasciata dall'ufficio postale accettante, la domanda di ammissione è stata presentata alla Mail Express Poste Private s.r.l., agenzia di Avellino, dal Sig. Chiummo, in data 17.09.2016 alle ore 9:35 e, cioè, perfettamente in linea con la scadenza prevista dal bando all'art. 3.

È del tutto incomprensibile, pertanto, la ragione che ha portato l'Amministrazione resistente a non valutare, perché intempestiva, la domanda del Sig. Chiummo! Una decisione, questa, del tutto illogica e **contraddittoria rispetto a quanto dalla stessa Amministrazione statuito all'interno del Bando di concorso** e, soprattutto, **in contrasto con quanto dalla stessa Accademia riconosciuto firmando l'avviso di ricevimento recante la data del 17.09.2016.**

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI

L'art. 150 c.p.c. ha stabilito che *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede”.* Tuttavia, *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente”.* Lo ha stabilito, per la prima volta, la sezione III bis del Tar Lazio, con l'ordinanza n. 9506/2013 (presidente *Massimo Luciano Calveri*, estensore *Ines Simona Pisano*). La decisione si colloca all'interno di una causa per l'annullamento dell'esclusione dal concorso per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia primaria, nel quale la ricorrente chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato alla prova preselettiva. Nel concedere l'integrazione, il TAR Lazio si è discostato notevolmente dalla scarna giurisprudenza di riferimento, esercitando in modo innovativo il proprio potere di disporre che **la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge**, discendente dal combinato disposto di cui all'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), ed all'art. 151 c.p.c. (“Forme di notificazione ordinate dal giudice”). Per un verso, l'ordinanza ha disapplicato l'art. 150 comma 3 c.p.c. nella parte in cui prescrive che in ogni caso debba essere inserito in Gazzetta Ufficiale un estratto dell'atto; per altro verso, in virtù dell'applicazione estensiva dall'art. 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cd. “Decreto Trasparenza”, **ha previsto che la notifica possa effettuarsi esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale.**

Nel caso che ci occupa, la graduatoria pubblicata sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, indica i soli nome e cognome del soggetto candidato aggiudicatario del bando (tale Sig. Tozzi Virgilio) rendendone del tutto impossibile l'individuazione di quegli estremi identificativi necessari per poter procedere alla notifica del ricorso nelle forme ordinarie. Né un'istanza di accesso agli atti amministrativi dell'Accademia sortirebbe gli effetti sperati atteso la ristrettezza di tempi che affligge la presente procedura (il 09.01.2017 scadrà il termine di 60 giorni per ricorrere avverso la graduatoria impugnata) e, soprattutto, attesa la manifestazione di chiusura palesata dall'Accademia nel riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dall'odierno ricorrente.

Pertanto, il Sig. Chiummo Antonio, *ut supra* rapp.to, difeso e dom.to,

CHIEDE

all'Ill.mo Presidente del Tribunale di voler autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. Tozzi Virgilio attraverso la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini che riterrà più opportuni.

ISTANZA CAUTELARE

Non sarà difficile per l'Ill.mo Tribunale adito comprendere la portata lesiva del provvedimento impugnato che, evidentemente, **reca all'odierno ricorrente un danno grave e irreparabile**, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso. È evidente, che attendere una decisione di merito significherebbe rinunciare alla possibilità di vedersi valutata la domanda di ammissione e, per tali via, vedersi preclusa la possibilità di entrare in graduatoria ed ottenere un contratto di lavoro.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris*, attesa la documentazione allegata al ricorso, e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

Voglia l'Ill.mo Collegio del Tribunale adito disporre le seguenti misure cautelari provvisorie:

- 1 sospendere l'efficacia della graduatoria "Progettazione degli interventi urbani e territoriali (ABPR15) I° fascia", affissa all'albo il 13/10/2016 prot. N° 2917/B7;
- 2 per l'effetto, ordinare all'accademia delle Belle Arti di Frosinone di valutare la domanda di ammissione presentata dal Sig. Chiummo Antonio e, quindi, di aggiornare la graduatoria alla luce delle nuove risultanze;
- 3 pronunciare ogni altro provvedimento che si riterrà opportuno e comunque di giustizia.

NEL MERITO

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

- 1 annullare la graduatoria "Progettazione degli interventi urbani e territoriali (ABPR15) I° fascia", affissa all'albo il 13/10/2016 prot. N° 2917/B7;
- 2 per l'effetto, ordinare all'accademia delle Belle Arti di Frosinone di valutare la domanda di ammissione alla selezione presentata dal Sig. Chiummo Antonio e, quindi, di aggiornare la graduatoria alla luce delle nuove risultanze;
- 3 pronunciare ogni altro provvedimento che si riterrà opportuno e comunque di giustizia;
- 4 condannare le parti resistenti in solido tra loro, o chi di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.

Si depositano gli atti come richiamati nel corpo del ricorso.

DICHIARAZIONE DEL VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di materia per la quale il contributo dovuto è di € 325,00 e, in particolare, di ricorso in materia di rapporto di pubblico impiego.

Avellino, 05.01.2017

Avv. Giovanni Contrada